Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 6 febbraio 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Ministeriale 20 dicembre 1953 di « **Autorizzazione all'emissione di buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi (all'ordine) dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954** » pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 27 in data 3 febbraio 1954, alla pag. 334, la dizione « (limitatamente per quelli all'ordine) » erroneamente indicata per le serie dei buoni del Tesoro dalla lettera B alla lettera P deve intendersi soppressa, ferma restando, detta limitazione, per la sola serie A.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 30 DEL 6 FEBBRAIO 1954:

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al Merito della Repubblica Italiana ».

(6407)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor di marina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il 9° ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate Sezione Marina (adunanza del 23 gennaio 1953);

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la sottonotata decorazione al valor di marina:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR DI MARINA

« A VIVENTE »

CORRAO Benedetto di Vincenzo e di Ferrara Santa, nato a Palermo l'8 novembre 1915, vigile del fuoco. — In occasione di grave incendio sviluppatosi a bordo di motopeschereccio ancorato in rada, quantunque libero dal servizio accorreva prontamente sull'unità in fiamme tentando di provocarne — con mezzi di fortuna — l'affondamento, onde evitare l'esplosione di fusti di carburante che, a bordo della nave stessa, stavano per essere raggiunti dalle fiamme. Sorpreso dalla esplosione dei fusti, riusciva a stento a salvarsi nuotando sotto uno strato di carburante infiammato, scampando così da sicura morte, ma riportando gravissime ustioni in tutto il corpo. Generoso esempio di senso del dovere, prontezza di percezione e noncuranza del pericolo.

(Rada di Mondello, 19 luglio 1946).

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1953
Registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n. 263. — AMATI

(495)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. **1055.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale carristi d'Italia, con sede centrale in Roma.

N. 1055. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale carristi d'Italia, con sede centrale in Roma, e tra l'altro, se ne approva lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 69. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. **1056.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

N. 1056. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 1° marzo 1952, integrato con dichiarazione 25 luglio 1953, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 72. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. **1057.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in comune di Altavilla Irpina (Avellino).

N. 1057. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in comune di Altavilla Irpina (Avellino), e la Chiesa parrocchiale suddetta viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili situati in Altavilla Irpina (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 71. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti 2 febbraio 1952 e 15 maggio 1953, con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ravenna per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ravenna pel triennio 1954-1956 i signori:
Visani prof. Armelino, medico chirurgo;
Badiali dott. Primo, medico chirurgo;
Baroncelli dott. Antonio, pediatra;
Stanguellini avv. Massimo, esperto in materie amministrative;
Giuliani dott. Mario, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1954
Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 35. — FERRARI

(438)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 18 aprile 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia per il triennio 1951-1953;
Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;
Visto l'art 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia pel triennio 1954-1956 i signori:
Cantieri prof. dott. Collatino, medico chirurgo;
Pagliai prof dott. Eugenio, medico chirurgo;
Brancolini prof. dott. Luigi, pediatra;
Nannotti, esperto in materie amministrative;
Pacchierotti dott. Ferdinando, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1954
Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 40. — FERRARI

(439)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1951, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pisa per il triennio 1951-1953;
Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pisa pel triennio 1954-1956 i signori:
Buonomini prof. dott. Giulio, medico chirurgo;
Pisani dott. Nello, medico chirurgo;
Gentili prof. dott. Augusto, pediatra;
Adorni Braccesi avv. Angiolo, esperto in materie amministrative,
Avanzi prof Enrico, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1954
Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 32. — FERRARI

(440)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1953.

Aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale salariato giornaliero assunto dall'Azienda delle Valli comunali di Comacchio per lavorazioni varie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278;
Considerata la opportunità di assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale avventizio presso l'Azienda delle Valli comunali di Comacchio, con servizio giornaliero e non a carattere continuativo, assunto per lavorazioni varie (ammarinatura dell'anguilla, costruzioni barili, cesti, ecc.);

Decreta:

Con decorrenza dal periodo di paga avente inizio dal mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il personale salariato giornaliero e non a carattere continuativo assunto dall'Azienda delle Valli comunali di Comacchio per lavorazioni varie (ammarinatura dell'anguilla, costruzioni barili, cesti, ecc.) col

trattamento dei contratti collettivi del settore dell'industria, è aggregato, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni stessi.

Roma, addì 5 ottobre 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per l'interno
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(463)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Perugia n. 19033/S1-C in data 21 ottobre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Falconi Francesco, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione sindacale provinciale C.I.S.L.), con il sig. Romei Roberto, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Falconi Francesco è sostituito con il sig. Romei Roberto, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(389)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1954.
Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1953, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;

Vista la nota n. 3506-II-3 del 22 ottobre 1953, con la quale la Federazione nazionale spedizionieri ha chiesto la sostituzione del rag. Nicola Alcozer, deceduto, con il rag. Niccolò Attilio Sivori quale rappresentante degli agenti marittimi e raccomandatari in seno al Fondo predetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il rag. Niccolò Attilio Sivori è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, in rappresentanza degli agenti marittimi e raccomandatari ed in sostituzione del rag. Nicola Alcozer deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1954

Il Ministro: RUBINACCI

(552)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1954.
Sostituzione di alcuni componenti la Commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, concernente la istituzione di una Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, recante modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349;

Visti i propri decreti 7 marzo 1947, 5 novembre 1948, 20 maggio 1949, 21 novembre 1949, 11 aprile 1950, 8 agosto 1950 e 16 febbraio 1953, con i quali è stato provveduto alla nomina degli attuali componenti della Commissione consultiva;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione di due componenti che, per vari motivi, non possono partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Commissione consultiva per le assicurazioni private quali membri effettivi in sostituzione dei precedenti titolari delle rispettive cariche:

l'avv. Eugenio Artom, in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni, in sostituzione dell'avv. Ranieri Babboni;

il sig. Raffaele Sorangelo, in rappresentanza del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazioni, in sostituzione dell'avv. Antonio D'Onofrio.

Roma, addì 12 gennaio 1954

Il Ministro: MALVESTITI

(551)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Balestrate.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 gennaio 1954, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 237.980, sita sulla spiaggia di Balestrate, riportata in catasto al foglio n. 10, particella n. 1-p, foglio n. 11, particelle nn. 18, 34-p, 53, 339 del comune di Balestrate.

(583)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Aci Castello.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 gennaio 1954, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 35,64, sita sulla spiaggia di Aci Castello, riportata in catasto al foglio n. 8, particelle nn. 436 e 529 del comune di Aci Castello.

(584)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Donnalucata (Scicli).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 gennaio 1954, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 4220,79, sita sulla spiaggia di Donnalucata (Scicli), riportata in catasto al foglio n. 120, particella n. 41 del comune di Scicli.

(585)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « La Concordia » fra impiegati e pensionati dello Stato, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 gennaio 1952, la Società cooperativa edilizia « La Concordia » fra impiegati e pensionati dello Stato, con sede in Roma, costituita con atto 28 luglio 1948, per notaio dott. Guglielmo Vesci, in Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(483)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1954, registro n. 2, foglio n. 22, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prodotto dal dott. Nicola Simonelli avverso il suo licenziamento dal posto di segretario economo supplente presso la Scuola tecnica commerciale « De Sanctis » di Napoli, è respinto.

(525)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura. (Approvato con decreto Ministeriale del 4 gennaio 1954, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 22 gennaio 1954, n. 17).

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di . . . . . forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Il ruolo è distinto in categorie e sub-categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la Camera di commercio, industria e agricoltura forma, in base all'elenco-tipo, allegato al presente regolamento, un elenco delle categorie e sub-categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio che vi provvede, sentite le altre Amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, a' sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub-categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura, dopo l'approvazione ministeriale, pubblica, mediante affissione nel proprio albo ed inserzione nel « Foglio degli annunzi legali della provincia » il regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dai documenti indicati nell'art. 5.

Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato in un giornale quotidiano locale.

Art. 4.

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, su proposta di una Commissione, nominata dalla Giunta della camera, composta: dal presidente della Camera stessa che la presiede; da un magistrato designato dal presidente del tribunale locale, su richiesta della medesima Camera, con le funzioni di vice presidente, e da cinque membri prescelti dalla Giunta camerale, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio.

I componenti la Commissione durano in carica per un quadriennio; essi possono essere riconfermati per il quadriennio successivo.

Il segretario generale della Camera di commercio, industria ed agricoltura assolve le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Art. 5.

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda, in bollo, alla Camera di commercio, industria ed agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che:

a) ha compiuto 25 anni di età;

b) è cittadino italiano;

c) ha conseguito la licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola media inferiore, o che è in possesso di titolo di studio dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

d) è di buona condotta morale e non ha riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per ogni altro

delitto, non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) risiede, da almeno due anni, nella circoscrizione della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

L'aspirante può esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali richiede la iscrizione.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella della domanda.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub-categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra di loro.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente deve corrispondere il diritto stabilito per la iscrizione nel ruolo ai sensi dell'art. 52 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011.

Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere *b*) ed *e*).

Il requisito di cui alla lettera *e*) non è richiesto per coloro che provengono dal ruolo di altra Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso ed alle proposte della Commissione di cui all'art. 4.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo in base ad istruttoria eseguita dalla Commissione anzidetta.

Art. 7.

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria ed agricoltura, è ammesso ricorso, nel termine di un mese dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro per l'industria e per il commercio che decide, sentita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

La Commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti è nominata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio ed è composta

1) da un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio, che la presiede;

2) da un ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio;

3) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

4) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

6) da un rappresentante dei periti e degli esperti scelto tra le persone designate dalle competenti associazioni sindacali nazionali di categoria, registrate ai sensi dell'art. 39 della Costituzione.

La Commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che forma oggetto della controversia.

Un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio di gruppo A, di grado non inferiore al 7°, svolge le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Il ruolo deve indicare per ciascuno iscritto:

a) il cognome, il nome, la paternità e la data di nascita;

b) la residenza;

c) l'attività abitualmente esercitata;

d) le categorie e le sub-categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito od esperto;

e) la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il ruolo rimane affisso per 60 giorni nell'albo pretorio della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 10.

Copia del ruolo formato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, in conformità alle decisioni adottate dalla Commissione, con l'indicazione in calce della data della adunanza nella quale fu approvato, e la dichiarazione di conformità all'originale, firmata dal presidente e dal segretario della Camera, è trasmessa alla prefettura, nonchè ai Comuni ed agli uffici giudiziari, finanziari e doganali della provincia, al Compartimento delle ferrovie dello Stato ed alle associazioni sindacali locali, registrate ai sensi dell'art. 39 della Costituzione.

Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta.

Agli uffici ed enti pubblici sopraindicati, la Camera di commercio, industria ed agricoltura deve comunicare, altresì, tutte le eventuali modificazioni apportate al ruolo.

Art. 11.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura, rilascia ai periti ed agli esperti iscritti nel ruolo, su loro richiesta, un certificato di iscrizione.

Art. 12.

La Commissione di cui all'art. 4, esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 14.

Art. 13.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extra-giudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarle entro 15 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extra-giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub-categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

Art. 14.

Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, su proposta della Commissione prevista dall'art. 4, gli iscritti:

a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata di impedimento alla iscrizione;

b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria od amministrativa;

c) quando, nell'esercizio delle funzioni di perito o di esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromessa la propria reputazione;

d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub-categorie per le quali sono iscritti senza aver seguita la procedura di cui al capoverso dell'art. 13.

Nei casi previsti dalle lettere *b*), *c*), *d*) il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti la Commissione di cui all'art. 4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnandogli un termine non minore di 10 giorni per inviare le proprie giustificazioni.

L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente dalla Commissione.

La Commissione, dopo aver fatto redigere processo verbale della comparizione dell'iscritto e, dopo aver fatto constatare la eventuale mancanza di risposta da parte di esso, formula le proposte alla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato, a mezzo del messo del Comune, nel quale l'iscritto ha la sua residenza.

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria e agricoltura, l'interessato può, nel termine perentorio di un mese dalla notificazione delle decisioni stesse, presentare

ricorso — per tramite della medesima Camera — al Ministero dell'industria ed il commercio che decide ai sensi del precedente art. 7.

Art. 15.

Trascorso il termine per la presentazione del ricorso senza che il medesimo sia stato presentato o subito dopo che sia pervenuta alla Camera di commercio, industria e agricoltura notizia del rigetto del ricorso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art. 10.

Art. 16.

Il presente regolamento, approvato dal Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, è pubblicato nel « Foglio degli annunzi legali della provincia ».

Norme transitorie

Art. 17.

In via eccezionale, ed a giudizio della Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Commissione di cui all'art. 4, possono essere iscritte nel ruolo anche persone sprovviste del prescritto titolo di studio purchè abbiano esercitato l'attività nel ramo per il quale richiedono l'iscrizione, per almeno dieci anni e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 5.

Gli aspiranti di cui al comma precedente devono sostenere un esame orale dinanzi alla Commissione, prevista dall'art. 4, sulle materie che formano oggetto delle attività per le quali l'iscrizione è richiesta.

Art. 18.

Nella prima formazione del ruolo in base al presente regolamento, coloro i quali risultino iscritti nel ruolo istituito ai sensi del precedente regolamento, potranno richiedere la iscrizione presentando oltre alla domanda, solo la ricevuta del versamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 5.

Art. 19.

Fino a che non sia disciplinata la registrazione dei sindacati prevista dall'art. 39 della Costituzione, la designazione di cui all'art. 8, comma primo, n. 6, è fatta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 4 gennaio 1954

Il Ministro per l'industria e commercio
MALVESTITI

Il Ministro per la grazia e giustizia
AZARA

ALLEGATO *A*

Elenco-tipo delle categorie e sub-categorie allegato al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, approvato con decreto Ministeriale 4 gennaio 1954.

CATEGORIA I

CEREALI E DERIVATI

Sub-categorie:
1. Cereali.
2. Semole, farine e sottoprodotti della macinazione.
3. Panificazione e pane.
4. Paste alimentari.
5. Pasticceria e dolciumi.
6. Riso, risone e sottoprodotti.
7. Amidi, destrine e glucosio.
8. Foraggi e mangimi concentrati e paglia.
9. Sementi in genere.

CATEGORIA II

ORTO-FLORO-FRUTTICOLTURA

Sub-categorie:
1. Agrumi e derivati e loro commercio all'interno e all'estero.
2. Erboristeria (erbe medicinali e aromatiche).
3. Frutticoltura.
4. Frutta fresca e secca.
5. Floricoltura.
6. Fiori.
7. Orticoltura.
8. Ortaggi.
9. Sementi e bulbi.
10. Conserve alimentari e vegetali.
11. Legumi freschi e secchi.
12. Bieticoltura.
13. Zucchero.
14. Apicoltura, miele e cera.
15. Cacao e cioccolato.
16. Caffè, surrogati, droghe e coloniali.
17. Tabacchi grezzi e lavorati.
18. Tartufi, funghi freschi e secchi.
19. Liquerizia.

CATEGORIA III

VITI-VINICOLA-OLEARIA

Sub-categorie:
1. Viticoltura.
2. Uve, mosti, vini e sottoprodotti.
3. Birra, liquori, alcool e sciroppi.
4. Attrezzi e recipienti per la lavorazione e conservazione dei vini.
5. Oli e pannelli.
6. Semi oleosi.
7. Cultura delle olive e di altre piante da olio.
8. Spremitura, raffinatura dell'olio d'oliva, di semi e loro miscele per uso alimentare, industriale e commerciale.
9. Olii vegetali, lubrificanti, grassi lubrificanti.
10. Olio al solfuro e sanse d'oliva.

CATEGORIA IV

ZOOTECNIA E PESCA

Sub-categorie:
1. Bestiame vivo (da riproduzione, da lavoro e da macello).
2. Carni macellate e sottoprodotti.
3. Budelle e carni insaccate.
4. Latte e derivati in genere.
5. Grassi animali.
6. Margarina.
7. Pesce (fresco, conservato, secco, congelato, frutti di mare).
8. Rane.
9. Salagione, conservazione e lavorazione del pesce.
10. Molluschicoltura e mitilicoltura Lumache.
11. Articoli da pesca.
12. Madreperla.
13. Avicoltura.
14. Coniglicoltura.
15. Setole, crine animale e pelli grezze.
16. Penne e piume.
17. Ossa, corna, unghie, sangue.
18. Piscicoltura.
19. Colla di pesce e sottoprodotti del pesce.
20. Rosticcerie e friggitorie.
21. Conserve alimentari animali.

CATEGORIA V

LEGNO

Sub-categorie:

Legnami e affini:
1. Legname d'opera nostrano.
2. Legname da costruzione.
3. Legname esotico.
4. Pavimenti.
5. Serramenti.
6. Baracche e chioschi ecc.
7. Impiallacciature.
8. Compensati e paniforti.
9. Sughero scorze, conglomerati ed affini.
10. Vimini, giunco, midollo e derivati.
11. Attrezzi per pipe.
12. Imballaggi e scatolame vario.
13. Attività boschive.

Ammobigliamento:
1. Falegnameria.
2. Mobili di legno comuni in serie ed in stile.
3. Mobili d'arte antichi, imitazioni, restauri.
4. Ebanisteria, intagli ed intarsi.

CATEGORIA VI

TESSILI

Sub-categorie:

1. Bachicoltura.
2. Gelsi e gelsicoltura.
3. Seme bachi.
4. Bozzoli e seta.
5. Canapa.
6. Juta.
7. Lino filato e greggio.
8. Lane naturali grezze lavate.
9. Cotone e cotonicoltura.
10. Crine vegetale, rafia.
11. Fiore di ginestra.
12. Cocco, filetti di cocco, sisal, canapa di Manila.
13. Fibre tessili coloniali.
14. Filati di rayon.
15. Filati di lana.
16. Filati di seta.
17. Filati di naylon.
18. Filati di cotone.
19. Tessuti di cotone.
20. Tessuti elastici.
21. Tessuti di lana.
22. Tessuti di seta e rayon.
23. Tessuti di naylon.
24. Cordami e spaghi.
25. Vele, reti da pesca ed altre.
26. Filetti colorati, bianchi e pezzame per industrie meccaniche.
27. Lane per materasso.
28. Stoffe per mobili ed affini.
29. Tappeti ed arazzi nazionali ed esteri.
30. Cascami di cotone, lana, rayon e stracci per l'industria cartaria.
31. Cascami di seta.
32. Fibre tessili coloniali.

CATEGORIA VII

ABBIGLIAMENTO

Sub-categorie:

1. Abiti e confezioni da uomo.
2. Abiti e confezioni da donna.
3. Uniformi e confezioni ecclesiastiche.
4. Uniformi e confezioni militari.
5. Abiti e confezioni teatrali.
6. Impermeabili in genere.
7. Biancheria confezionata.
8. Maglieria, calze e guanti.
9. Pizzi, ricami, nastri, tessuti elastici, mercerie, passamanerie, guarnizioni.
10. Cappelli e berretti da uomo.
11. Cappelli per signora e articoli di modisteria.
12. Calzature in genere.
13. Pellicceria confezionata e pelli relative in genere.
14. Pelletteria e confezioni in pelle per uso personale.
15. Oggetti vari di gomma per uso abbigliamento.
16. Valigeria in genere.
17. Ombrelli e bastoni.
18. Articoli per sport.
19. Giocattoli.
20. Chincaglierie.
21. Busti.
22. Cravatte.
23. Oggetti religiosi ed arredi sacri.

CATEGORIA VIII

SIDERURGIA E METALLURGIA

Sub-categorie:

1. Metalli ferrosi.
2. Metalli non ferrosi.
3. Prodotti ferrosi per fusione, laminazione e trafila.
4. Prodotti non ferrosi per fusione, laminazione e trafila.
5. Forni per la fabbricazione degli acciai (Martin, convertitori, elettrici).
6. Forni per la fabbricazione di ghisa e ferro leghe (alti forni, forni elettrici).
7. Forni per la fabbricazione di metalli non ferrosi (rame, alluminio, leghe).
8. Forni fusori per getti di ghisa, acciaio, metalli non ferrosi ed attrezzatura per fonderie.
9. Forni per riscaldo e trattamenti termici.
10. Forni per la produzione di gas a scopo industriale e recupero dei sottoprodotti (alti forni, cokerie, gassogeni).
11. Utilizzazione dei gas e dei combustibili liquidi nei processi metallurgici.
12. Attrezzatura e macchine speciali per le produzioni siderurgiche e metallurgiche con speciale riguardo ai laminatori.
13. Impianti per apparecchiature elettriche per la laminazione a caldo ed a freddo dei metalli.
14. Macchine e tecnica dei trasporti ed apparecchi di sollevamento.
15. Produzione ed utilizzazione del vapore (caldaie a gas, turbosoffianti, turbo alternatori).
16. Tecnica di controllo di laboratorio chimico-fisico sulle lavorazioni e prodotti siderurgici e metallurgici; apparecchi relativi.

CATEGORIA IX

MECCANICA-ELETTROTECNICA-OTTICA E PREZIOSI

Sub-categorie:

1. Macchine idrauliche ed a vapore (caldaie, pompe, elettropompe, ecc.).
2. Motori a scoppio ed a combustione interna per uso agricolo, industriale e marino.
3. Ventilatori e aspiratori (condizionatori d'aria).
4. Gassogeni, gassometri, ed applicazione del gas.
5. Macchine utensili, utensileria e ferramenta.
6. Officine meccaniche.
7. Lavorazione metalli in lastra, lavorazione stampi.
8. Macchine ed impianti frigoriferi.
9. Macchine ed accessori per tessitura e setifici.
10. Macchine per uffici (macchine da scrivere, calcolatrici).
11. Macchine da cucire.
12. Macchine di sollevamento (teleferiche, macchine per edilizia, ecc.).
13. Macchine per lavanderie ed alberghi.
14. Macchine agricole.
15. Macchine per calzaturifici ed impianti per concia e manufatti cuoio.
16. Macchine per maglieria e calzifici.
17. Macchine per molini, pilerie, macinazioni cereali.
18. Macchine per l'industria tipografica e litografica.
19. Macchine per forni, pastifici, industria dolciaria e per esercizi pubblici in genere.
20. Macchine per industrie conserviere.
21. Macchine per la lavorazione del legno.
22. Macchine per la lavorazione di pietre, marmi e cementi.
23. Elettrochimica, accumulatori e pile.
24. Impianti elettrotecnici, officine elettrotecniche ed elettrochimiche.
25. Radio ed accessori.
26. Telefoni, telegrafie ed apparecchi inerenti.
27. Materiale elettrico (illuminazione, ed applicazioni domestiche).
28. Apparecchi elettromedicali, radiologici, ed attrezzatura per impianti tecnici di cliniche e impianti scientifici.
29. Officine per lavori in ferro (costruzioni artistiche in ferro ed in metalli in genere).
30. Cucine economiche, fornelli e stufe, fumisteria.
31. Articoli casalinghi (vasellame e posaterie in metallo).
32. Bilance pesi e misure.
33. Coltellerie.
34. Ottica e strumenti ottici.
35. Preziosi (oreficeria, gioielleria, argenteria e orologeria).
36. Fotografia.
37. Cinematografia.
38. Macchine per la lavorazione di acque gassate ed artificiali.
39. Macchine in genere.
40. Macchine per fonderie.
41. Automobili, autocarri.
42. Carrozzerie ed accessori.
43. Motocicli e cicli.
44. Trattori agricoli e stradali.
45. Costruzioni aeronautiche.
46. Materiale mobile ferroviario e ferro-tramviario.
47. Macchine per la lavorazione dei metalli.
48. Macchine per la lavorazione di materia plastica.
49. Macchine idrauliche e meccaniche (pompe centrifughe, motopompe, elettropompe, macchine pneumofore).

50. Casseforti.
51. Macchine per la lavorazione di lampadine elettriche e di valvole termoioniche.
52. Articoli sportivi.
53. Armi e munizioni.
54. Materiale ad uso di cantiere e di stabilimenti navali e fluviali.
55. Materiale, armamenti ed attrezzature nautiche in genere.
56. Strumenti musicali (pianoforti, legni, fisarmoniche, ottoni).
57. Campane.
58. Valvolame e rubinetterie.

CATEGORIA X

CHIMICA

Sub-categorie:

1. Acidi organici (solforosi, cloridico, nitrico).
2. Alcali (soda e potassa, ammoniaca, carbonati).
3. Prodotti chimici organici.
4. Prodotti chimici inorganici.
5. Prodotti chimici per l'agricoltura (fosfati, persfofati, calciocianamide, solfati, nitrati ecc.).
6. Esplosivi.
7. Fosforo e derivati Fiammiferi.
8. Materie plastiche.
9. Catrame di carbonati fossili e derivati.
10. Materie coloranti.
11. Prodotti e specialità medicinali e farmaceutiche, acque minerali naturali ed artificiali Succhi e bevande gassate.
12. Cellulosa e suoi prodotti.
13. Prodotti per fotografia.
14. Colori, vernici, pitture.
15. Inchiostri.
16. Creme e lucidi per calzature e pellami.
17. Detersivi, candeggianti.
18. Appretti.
19. Sostanze grasse e derivati, saponi, glicerine stearine, oleine.
20. Estratti conciati e preparati per calzature e pellami.
21. Olii essenziali e profumerie.
22. Resine sintetiche.
23. Gomma elastica e derivati.
24. Vulcanizzazione di materiale di gomma.
25. Lubrificanti olii e grassi.
26. Olio al solfuro.
27. Solventi di grassi, termocloruro di carbonio, tricloruro di etile, trielino.
28. Polvere insetticida.
29. Prodotti chimici in genere.

CATEGORIA XI

COMBUSTIBILI E CARBURANTI

Sub-categorie:

1. Alcole per carburanti.
2. Petroli naturali.
3. Petroli sintetici.
4. Derivati dalla distillazione delle rocce bituminose.
5. Derivati dalla distillazione degli schisti.
6. Derivati dalla distillazione delle ligniti.
7. Combustibili gassosi in genere.
8. Combustibili liquidi in genere.
9. Olii minerali e prodotti che ne derivano.
10. Combustibili solidi (carboni fossili, antracite, coke, ligniti, panelli di combustibili).
11. Carbone vegetale.
12. Legna da ardere.

CATEGORIA XII

CARTA E STAMPA

Sub-categorie:

1. Tipografia, litografia, calcografia.
2. Cartotecnica, cartonaggi, carta, cartoni.
3. Fabbricazione della carta e cartoni.
4. Cartoleria, cancelleria, penne e matite automatiche.
5. Edizioni, stampati in genere.
6. Fonderie di caratteri.
7. Placchette in metallo (incise, fuse e stampate).
8. Zincografia e fotoincisione.
9. Fotografia d'arte.
10. Fotografia industriale.
11. Fotografia scientifica e microfotografia.
12. Materiale fotografico.
13. Legatoria.

CATEGORIA XIII

COSTRUZIONI EDILI

Sub-categorie:

1. Costruzioni per uso abitazione.
2. Costruzioni per uso industriale.
3. Costruzioni per uso agricolo.
4. Costruzioni idrauliche.
5. Costruzioni in cemento armato.
6. Costruzioni stradali e ferroviarie.
7. Terreni fabbricabili.
8. Irrigazioni e diritti d'acqua.
9. Condutture idrauliche per terreni.
10. Calce, cemento, gesso, laterizi e refrattari.
11. Pavimenti in genere.
12. Legname in genere (porte e tapparelle).
13. Pietre, marmi e cementi decorativi.
14. Decorazioni in pitture, stucchi, dorature, tinteggiatura e verniciatura.
15. Ceramiche decorative (pannelli).
16. Ferramenta ed altre opere in ferro.
17. Asfalti, catrame, bitumi ed isolanti.
18. Pegamoidi, linoleum, carte da parati ed affini.
19. Impianti, fognature e fosse depurative.
20. Opere marittime fluviali e lacuali.

CATEGORIA XIV

ACQUA, GAS ELETTRICITÀ

Sub-categorie:

1. Impianti gas.
2. Impianti acqua.
3. Impianti elettrici.
4. Impianti sanitari.
5. Impianti riscaldamento.
6. Lampade elettriche.
7. Lampade termoioniche.

CATEGORIA XV

INDUSTRIE ESTRATTIVE

Sub-categorie:

1. Minerali metallici.
2. Cave marmo.
3. Cave granito.
4. Cave pietre da costruzioni edili, stradali, da taglio e affini.
5. Mica.
6. Zolfo e derivati.
7. Salgemma e solfato di sodio.
8. Scisti bituminosi.
9. Sabbie di fiume, ghiaia e pietrisco.
10. Talco.
11. Cave di materiale per cementi, laterizi, terracotte e porcellane, vetrerie e specchi.
12. Amianto.

CATEGORIA XVI

VETRO E CERAMICA

Sub-categorie:

1. Cristalleria, vetrerie e specchi.
2. Porcellane, terraglia e maioliche.
3. Bottiglie.
4. Vetro bianco.
5. Vetro scientifico.
6. Vetro artistico e conterie.
7. Vetro di sicurezza e vetro cemento.
8. Mosaici.
9. Prodotti porcellenati e graificati.
10. Pristal.
11. Ceramiche, porcellane artistiche.
12. Prodotti di terracotta e refrattari.

CATEGORIA XVII

COMUNICAZIONI INTERNE

Sub-categorie:

1. Spedizioni e trasporti:
   a) ferroviari;
   b) marittimi e di navigazione interna;

c) automobilistici;
d) a trazione animale;
e) aerei.

CATEGORIA XVIII

SPETTACOLO

Sub-categorie:
1. Imprese di gestione di teatri e cinematografi.
2. Imprese liriche e di operette.
3. Enti di concerti.
4. Radio trasmissioni.
5. Scenografia.
6. Case di costumi e attrezzi teatrali.
7. Edizioni fotomeccaniche.
8. Imprese di produzione cinematografica.
9. Case noleggio films.
10. Imprese di spettacoli sportivi.

CATEGORIA XIX

OSPITALITÀ

Sub-categorie:
1. Alberghi, ristoranti, caffè di lusso e di prima categoria.
2. Alberghi, ristoranti, caffè, pasticceria di seconda categoria e successivi.
3. Comunità varie, convitti e case di cura.
4. Bigliardi e giochi di società.
5. Stabilimenti balneari e terapeutici.

CATEGORIA XX

PREVIDENZA E CREDITO

Sub-categorie:
1. Tecnica assicurativa.
2. Liquidazione danni:
   a) incendi;
   b) furti;
   c) rischi automobilistici (responsabilità civile);
   d) agricoli (grandine);
   e) bestiame.

CATEGORIA XXI

ATTIVITÀ MARITTIME, AEREE E DI NAVIGAZIONE INTERNA

Sub-categorie:
1. Nautica (condotta della navigazione, attrezzatura e manovra delle navi).
2. Navi galleggianti in genere (costruzioni, picchettaggio, carenaggio, dipinture valutazione commerciale).
3. Portuali (funzioni relative al traffico portuale, misuratori di bordo, misuratori di legname, stazzatori e stivatori di bordo, carico e scarico, sbarchi ed imbarchi).
4. Avarie, scafi ed apparecchi motori.
5. Perdite e danni derivanti da avarie marittime.
6. Aeronautica (condotta della navigazione, attrezzatura e manovra degli aerei).

CATEGORIA XXII

ATTIVITÀ VARIE

Sub-categorie:
1. Lingue straniere (traduttori ed interpreti).
2. Periti calligrafi.
3. Antichità Oggetti d'arte.
4. Scritture.
5. Stenografia.
6. Dattilografia.
7. Tributi.
8. Dogane.
9. Contratti di lavoro.
10. Scritture antiche ed araldiche (paleografia, diplomatica, sfraggistica, archivistica, bibliografia antica e moderna).
11. Mediatorato.
12. Commissioni e rappresentanze.
13. Gestione di servizio.
14. Filatelia.
15. Musica.
16. Pubblicità manichini ed articoli per vetrina.

Il Ministro per l'industria e commercio
MALVESTITI

Il Ministro per la grazia e giustizia
AZARA

(581)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio obbligatorio di bonifica agraria nella zona E di Cecchina Aguzzano, in Agro romano

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1954, registro n. 2, foglio n. 44, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato soppresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 27 del Codice civile, il Consorzio obbligatorio di bonifica agraria nella zona *E* di Cecchina Aguzzano, in Agro romano.

(521)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

4ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1959

Si notifica che il giorno 27 febbraio 1954, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 4ª estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentadue serie (dalla 1/1959 alla 32/1959) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1959, emesse in base alla legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 26 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 2 febbraio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(562)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 876 — Data: 29 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Banca d'America e d'Italia Sede di Roma — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1960) — Capitale L. 75.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 20 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Borneto Giulia Caterina fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 5700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 30 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Massa — Intestazione: Balloni Abramo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 7100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Data: 18 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Nuoro — Intestazione: Lai Gavino fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 12.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 gennaio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(253)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 febbraio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,86	643,50
» Firenze	624,80	640 —
» Genova	624,85	643,50
» Milano	624,87	644 —
» Napoli	624,80	643,80
» Palermo	624,82	643,50
» Roma	624,87	644,125
» Torino	624,85	642,50
» Trieste	642,86	—
» Venezia	624,85	643,15

Media dei titoli del 5 febbraio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,35
Id. 3,50 % 1902	59,40
Id. 3 % lordo	80,20
Id. 5 % 1935	93,775
Redimibile 3,50 % 1934	80,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,90
Id. 5 % 1936	92,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,525

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 febbraio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,87
1 dollaro canadese	»	644,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . Lit. 1749,64

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale) . . .	» 120 78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami e per titoli ad un posto di fisico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, recante provvedimenti per il personale tecnico civile del Servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647, concernente modificazioni all'organico del personale tecnico civile per il Servizio chimico militare;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, concernente ratifica con modificazione, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi di Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1952, col quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di fisico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*) degli specialisti tecnici chimici;

Considerato che non è stato possibile coprire il posto sopra citato;

Vista la lettera n. 57760/12106 del 5 agosto 1953, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rinnovato l'autorizzazione a bandire il concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente trattamento economico ai dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di fisico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*).

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassato quella di anni 40.

Detto limite massimo di età è elevato fino al compimento del 45° anno:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione e per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati od invalidi di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

1) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati;

5) indicazione della lingua estera sulla quale il candidato intenda sostenere la prova obbligatoria scritta;

6) indicazione della lingua estera sulla quale il candidato intenda eventualmente sostenere la prova facoltativa orale.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per lo stesso ruolo.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopra indicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso se entro il termine sopra fissato abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè entro trenta giorni successivi producano i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in fisica.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo, autenticata da notaio su carta da bollo da L. 200 o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale dovrà risultare che questo sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, ove il concorrente risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi, o stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dalla autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se i concorrenti siano in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego di gas tossici, approvato col regio decreto 9 gennaio 1927, n. 27.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale degli invalidi di guerra.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo di L 200 su ogni foglio.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece, riformati o mandati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 200 per ogni foglio.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

10. Documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica e fisica.

11. Stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo) con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata) a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso egli dovrà indicare il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

La detta carta da bollo deve essere da L. 100, se l'autenticazione della firma è effettuata dal sindaco, da L. 200, se dal notaio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei dipendenti del Ministero della difesa-Esercito gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti.

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 la dichiarazione su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione (su carta da bollo da L. 100) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione ed il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato del prefetto;

g) i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69, rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio, il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto, a causa di servizio;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta da bollo da L. 100;

n) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecu-

zione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico su carta da bollo da L. 200 o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 100);

p) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 4 febbraio 1946, n. 27);

q) coloro che abbiano prestato servizio lodevole, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della difesa-Esercito, l'attestazione (su carta da bollo da lire 100) rilasciata dal competente capo ufficio.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza), nel quale caso, però, la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendente dall'Amministrazione della difesa-Esercito, dovranno essere in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascuno si faccia constare della povertà dell'interessato mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, all'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove scritte, in quelle pratiche ed in quella orale di cui al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno luogo gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di 7 decimi nelle prove scritte e in quelle pratiche e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6 decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, inoltre, di punti da 0,10 ad 1.

La votazione complessiva è stabilita dalle somme della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quelle pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente art. 4.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Il vincitore del concorso che allo scadere del periodo di prova fosse, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Al vincitore del concorso assunto in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10° secondo le vigenti disposizioni oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1953

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1954
Registro n. 2 *Esercito, foglio n.* 307. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I. *Prove scritte*

1. Svolgimento scritto di un tema su uno dei seguenti argomenti:
   misure fondamentali;
   misure di pressione, manometri;
   proprietà termiche della materia, termometria, pirometria;
   cambiamenti di stato. Tensione di saturazione;
   liquefazione dei gas. Igrometria;
   calorimetri, calori specifici;
   conducibilità calorifica;
   principi della termodinamica;
   elasticità;
   velocità del suono, intensità sonora, proprietà acustiche dei materiali e degli ambienti, ultrasuoni;
   tensione superficiale. Viscosità. Pressione osmotica;
   sorgenti di luce, fotometria;
   misura degli indici di rifrazione;
   interferometri e loro applicazioni;
   strumenti ottici, requisiti, verifiche, rettificazione;
   analisi spettrale qualitativa e quantitativa, colorimetria;
   polarizzazione. Doppia rifrazione. Saccarimetria;
   proprietà magnetica dei materiali;
   galvanometri, loro requisiti nei diversi impieghi;
   galvanometro balistico, oscillazioni, smorzamenti, sensibilità;

elettrometri, misura statica dei potenziali, delle cariche, delle resistenze;
pile e accumulatori, vari tipi, loro impiego e manutenzione;
forze elettromotrici, loro impiego nella chimica delle soluzioni;
correnti alternate, raddrizzatori;
valvole termoioniche, loro vari impieghi, circuiti elettronici;
microfoni, telefoni, altoparlanti;
onde elettromagnetiche;
raggi x, produzione, dosaggio, spettro, effetti fisici e fisiologici;
microscopio elettronico;
celle fotoelettriche, vari tipi e impieghi;
costituzione dell'atomo, isotopi, le particelle elementari;
radioattività e sua misura;
disintegrazioni atomiche;
proprietà corpuscolari delle radiazioni. Fotoni. Origine delle radiazioni;
cenni di meteorologia.

2. Versione in itàliano dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di fisica.

II. *Prove pratiche*

1. Determinazione sperimentale di una caratteristica o costante ottica.
2. Determinazione sperimentale di una caratteristica o costante elettrica di un apparecchio o circuito.

III. *Prove orali*

1. Discussione su prove scritte e pratiche.
2. Colloqui su:
argomenti facenti parte del programma della prova scritta;
apparecchiatura di laboratorio;
nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici;
nozioni di legislazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali.
3. Traduzione da una lingua, diversa da quella scelta per la prova scritta, da un brano di fisica (prova facoltativa).

Per tale esame facoltativo la Commissione esaminatrice aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nelle prove orali di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 a 2.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove nonchè i testi di cui potrà essere consentita la consultazione in ciascuna di esse.

Roma, addì 20 novembre 1953

Il Ministro: TAVIANI

(576)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il comando di un insegnante delle scuole ed istituti di istruzione media presso l'Istituto denominato « Domus Galilaeana » in Pisa.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO « DOMUS GALILAEANA »

Veduto lo statuto dell'Istituto denominato « Domus Galilaeana », approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 1112;

Apre il concorso per il comando di un insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione media presso l'Istituto sopraindicato per la durata di tre anni.

Possono essere ammessi al concorso i professori di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione media in attività di servizio.

Gli aspiranti, per il tramite dei capi d'istituto, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale accademie e biblioteche — Divisione II — domanda su carta legale entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

I capi d'istituto, nel trasmettere le domande loro pervenute con relativi allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Le domande devono essere corredate a cura di ciascun candidato:

1) dell'estratto dell'atto di nascita;
2) delle notizie, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica dell'aspirante;
3) dei lavori a stampa o dattilografati o di qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare;
4) della dichiarazione, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese, del capo d'istituto da cui il candidato dipende che certifichi la sua attività di servizio.

I documenti uniti alle domande devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

La Commissione giudicatrice è composta del presidente dell'Istituto e di due membri da lui scelti e nominati fra docenti universitari.

L'assegnazione in servizio presso l'Istituto è conseguita dal professore il quale, con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostri di possedere adeguata preparazione nella storia della scienza.

La relazione della Commissione giudicatrice è presentata al Ministero della pubblica istruzione per la sua approvazione e, ove nulla osti, pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero stesso.

Il Ministero, in base ai risultati del concorso, dispone il comando del vincitore presso l'Istituto con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice.

Il servizio prestato presso la « Domus Galilaeana » vale, a tutti gli effetti di legge, come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Al professore comandato presso l'Istituto è fatto divieto di assumere e conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto medesimo, qualsiasi occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte dell'Istituto.

Pisa, addì 22 aprile 1953

Il presidente della « Domus Galilaeana »
prof. Giuseppe BRUGUIER PACINI

(467)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 40380 San. del 30 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 66 del 17 marzo 1952, con il quale è stato bandito il XIV concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 40424 San. del 22 settembre 1953, con il quale sono stati ammessi al concorso predetto n. 93 candidati;

Esaminati i relativi verbali depositati, a conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 340.2.55/8915 del 30 maggio 1953 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti al XIV concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1951 dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice:

1. Giannoni Domenico (invalido) punti 66,878 su 100
2. Aisa Elio . . » 62,664 »
3. Migliorati Vittorio (invalido) . . » 61,932 »

4. Rossi Furio Bruno	punti 61,019	su 100
5. Marinangeli Carlo	» 58,393	»
6. Boldrini Nello	» 57,405	»
7. Panfili Gustavo	» 56,759	»
8. Farneti Mario	» 55,750	»
9. Calvi Atos	» 55,450	»
10. Panfili Guglielmo	» 55,120	»
11. Pieracci Pierino	» 54,450	»
12. Pagliacci Paolo	» 54,035	»
13. Castellani Angelo	» 53,287	»
14. Della Vedova Mario	» 53,258	»
15. Tardioli Alfonso	» 52,587	»
16. Becherini Michele (invalido)	» 50,758	»
17. Coluzzi Giulio	» 50,676	»
18. Caporali Giorgio	» 50,605	»
19. Gallina Benedetto	» 50,236	»
20. Campagnoli Dalmo (invalido)	» 50,134	»
21. Palazzi Marcello	» 49,575	»
22. Gadani Giovanni	» 49,542	»
23. Menconi Ruggero	» 49,330	»
24. Dal Monte Savino	» 48,845	»
25. Panfili Donato	» 48,807	»
26. Orsini Federici Cesare	» 48,630	»
27. Conte Nicola	» 47,906	»
28. Pierangeli Enzo	» 47,008	»
29. Trombettoni Virgilio	» 46,748	»
30. Tani Antonio	» 45,879	»
31. Albanese Aiace (invalido)	» 45,454	»
32. Bambini Guglielmo	» 45,433	»
33. Giubilei Mario	» 45,350	»
34. Pisani Onelio	» 45,337	»
35. Trombettoni Fausto	» 45,239	»
36. Zampetti Umberto	» 43,836	»
37. Pacifici Lodovico	» 43,258	»
38. Mantilacci Virgilio	» 43,162	»
39. Biagini Guerriero	» 42,833	»
40. Rossi Remo	» 42,577	»
41. Trona Umberto	42,520	»
42. Crisanti Giovanni	» 42,014	»
43. Magarini Costanzo	» 41,995	»
44. Monari Sanzio	» 41,870	»
45. Vestrelli Carlo	» 41,646	»
46. Rogheto Aldo	» 41,124	»
47. Bellachioma Franco	» 41,000	»
48. Mirigliani Alberto	» 41,000	»
49. Ricciarelli Mario (invalido)	» 40,945	»
50. Valigi Augusto	» 40,000	»
51. Gianetti Carlo	» 39,354	»
52. Consolini Narduccio	» 39,258	»
53. Paolotti Carlo	» 38,195	»
54. Bartoli Carlo	» 35,041	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 7 gennaio 1954

Il prefetto: RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 56852 Div. san. del 7 gennaio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria dei veterinari dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice al XIV concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1951;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso ed elencati nel bando emanato con proprio decreto n. 40380 del 30 dicembre 1951;

Ritenuto che fra le condotte veterinarie messe a concorso la condotta di Santa Maria degli Angeli del comune di Assisi deve essere riservata agli invalidi di guerra ed assegnata in conformità di quanto dispongono la legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il relativo regolamento 18 giugno 1952, n. 1176, mentre le altre debbono essere assegnate secondo la graduatoria e le preferenze indicate dai candidati idonei nelle rispettive istanze;

Ritenuto che dei veterinari invalidi di guerra il primo da considerare in funzione della graduatoria, ai fini della assegnazione della condotta ad essi riservata, è il dott. Migliorati Vittorio classificato al 3° posto in quanto il dott. Giannoni Domenico che lo precede, occupando il 1° posto nella graduatoria stessa ha chiesto quale prima condotta quella di Solfagnano di Perugia che gli viene assegnata;

Ritenuto, pertanto, che al predetto dott. Migliorati, in forza delle citate disposizioni, deve essere assegnata la condotta di Santa Maria degli Angeli del comune di Assisi, riservata ai mutilati ed invalidi di guerra;

Esaminate, seguendo l'ordine della graduatoria, le domande dei veterinari in essa compresi, nelle quali sono state da ciascun concorrente indicate, secondo l'ordine di preferenza, le condotte a concorso cui i medesimi aspirano;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provncie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I veterinari appresso indicati, dichiarati idonei nel XIV concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1951, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

Giannoni dott. Domenico: Solfagnano, Perugia;

Aisa dott. Elio: Torgiano;

Migliorati dott. Vittorio (invalido) Santa Maria degli Angeli, Assisi;

Rossi dott. Furio Bruno: Gualdo Cattaneo.

I nominativi dei vincitori saranno comunicati ai Comuni interessati per la conseguente nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 8 gennaio 1954

Il prefetto: RIZZO

(493)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.